

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DEL GRUPPO ROTH BLAAS

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E VALIDITÀ

1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutti gli ordini trasmessi da Rotho Blaas S.r.l., o da una società controllata da RB ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ("RB" e unitamente al Fornitore, le "Parti" e ciascuna, una "Parte") in forma scritta, elettronica o verbale, per la fornitura di beni e/o prestazione di servizi e sono incorporate per riferimento nel contratto di acquisto di beni e/o servizi stipulato con il Fornitore. Le CGA si intendono accettate e valide dal momento della conferma/accettazione dell'ordine da parte del Fornitore. L'accettazione dell'ordine si concretizza, in assenza di precedente comunicazione, con la consegna della merce e/o la fornitura dei servizi.

1.2. Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano in modo esclusivo. Eventuali condizioni del Fornitore che siano contrastanti o diverse dalle presenti CGA o altre condizioni commerciali generali non sono applicabili. Condizioni contrastanti o diverse si applicano solo nel caso e nella misura in cui RB le abbia espressamente accettate per iscritto. Questa disposizione si applica anche se i beni e/o i servizi sono accettati da RB con la consapevolezza delle condizioni commerciali generali del Fornitore, perciò, la firma per l'accettazione di un ordine non comporta l'accettazione di eventuali simili condizioni indicate sul documento stesso.

1.3. I singoli accordi contrattuali hanno sempre la priorità sulle presenti CGA. Eventuali accordi collaterali o assicurazioni orali fatte da RB prima della conclusione del relativo contratto di acquisto di beni e/o servizi stipulato con il Fornitore non sono giuridicamente vincolanti. Tutti questi accordi o garanzie sono sostituiti integralmente dal contratto. La disposizione di cui sopra non si applica se le assicurazioni sono espressamente confermate per iscritto da RB.

2. OFFERTA, ORDINE DI ACQUISTO E ACCETTAZIONE

2.1. Il Fornitore orienterà la propria offerta alla richiesta di RB. L'offerta deve essere preparata e presentata gratuitamente. L'offerta non comporta alcun obbligo per RB. Le proposte di costo saranno remunerate solo previo accordo esplicito tra le Parti.

2.2. Il Fornitore dovrà verificare ogni ordine di acquisto ricevuto da RB per individuare eventuali errori, ambiguità, omissioni e inadeguatezze delle specifiche indicate da RB relativamente allo scopo previsto. Il Fornitore dovrà prontamente informare RB di qualsiasi modifica o chiarimento necessario per evadere l'ordine di acquisto.

2.3. Il Fornitore deve prendere atto per iscritto di ogni ordine di acquisto e/o ordine di acquisto modificato che non accetti una precedente offerta del Fornitore stesso. L'accettazione dell'ordine si concretizza, in assenza di precedente comunicazione, con la consegna della merce e/o la fornitura dei servizi.

2.4. RB ha il diritto di richiedere modifiche ai beni o ai servizi da fornire anche dopo la sottoscrizione del relativo contratto, a condizione che si possa ragionevolmente prevedere che il Fornitore apporti tali modifiche. Tali modifiche al contratto dovranno considerare gli effetti per entrambe le Parti, in particolare si dovrà tenere sufficientemente conto degli aumenti o delle diminuzioni dei costi.

2.5. L'ordine d'acquisto non autorizza il Fornitore a rappresentare RB.

2.6. Ogni ordine, richiesta od accordo inerente alla fornitura così come le relative modifiche, integrazioni (comprese quelle aventi ad oggetto le caratteristiche del bene, tipologia, qualità, materiali, componenti, origine, etc.), richiedono sempre la forma scritta.

3. TEMPI DI ESECUZIONE E CONSEGNE

3.1. Nel caso in cui sia stato stabilito un periodo di tempo specifico per l'esecuzione della prestazione, se non diversamente concordato tra le Parti, tale periodo decorre dal ricevimento dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore.

3.2. Il Fornitore deve garantire la continuità della fornitura per i quantitativi ordinati ed informare immediatamente l'Ufficio Acquisti di RB nel caso preveda difficoltà in relazione alla produzione e/o all'approvvigionamento delle materie prime tali da poter ostacolare una puntuale fornitura, indicando le ragioni e la durata prevista del ritardo. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. Se il Fornitore non provvede a tale notifica, non può opporre a RB l'ostacolo come causa del ritardo.

3.3. Se il Fornitore non esegue la prestazione entro il termine stabilito, cancellando totalmente o parzialmente l'ordine - salvo una tolleranza del

cinque (5) per cento della quantità di merce ordinata -, RB è autorizzata, previa notifica scritta al Fornitore, ad imporre una penale contrattuale pari al 5 per cento del prezzo della merce, fatto salvo il risarcimento per eventuali danni maggiori. La penale non verrà applicata nel caso in cui la cancellazione dell'ordine sia dovuta a cause di Forza Maggiore ai sensi del successivo paragrafo 15.

3.4. Se la consegna dei beni viene ritardata oltre la data di consegna indicata nella conferma d'ordine per motivi imputabili al Fornitore e le scorte a disposizione di RB non sono sufficienti a soddisfare le richieste dei propri clienti, RB avrà il diritto di recuperare dal Fornitore, e il Fornitore sarà tenuto a pagare a RB a titolo di risarcimento, un importo pari al 1 per cento dell'ordine di acquisto non consegnato per ogni settimana di ritardo, o parte di essa, a partire dalla data di consegna indicata nella conferma d'ordine e fino alla data effettiva di consegna, fino ad un massimo del 5 per cento del valore dell'ordine di acquisto.

3.5. Oltre a quanto previsto al paragrafo precedente, se la consegna dei beni viene ritardata per più di quattro (4) settimane, RB avrà il diritto (a) di richiedere qualsiasi perdita e danno effettivamente subito da RB come conseguenza della cattiva condotta del Fornitore, (b) di recedere anticipatamente dall'ordine di acquisto in questione e/o (c) di richiedere la spedizione aerea, a spese del Fornitore, della merce.

3.6. RB non è tenuta ad accettare la merce consegnata prima rispetto alla data di consegna concordata e si riserva il diritto di restituire la merce a spese del Fornitore. Nel caso in cui RB decidesse di non restituire la merce consegnata in anticipo, questa sarà immagazzinata fino alla data di consegna stabilita a spese e rischio del Fornitore. L'anticipo della consegna non comporterà alcun anticipo di eventuali scadenze legate alla stessa.

3.7. Nel caso in cui il Fornitore dovesse consegnare un quantitativo maggiore o minore rispetto a quello ordinato, fatta salva una tolleranza del cinque (5) per cento della quantità di merce ordinata - RB ha il diritto di scegliere se (a) considerare l'ordine saldato, (b) richiedere il materiale mancante o (c) restituire l'eventuale materiale consegnato in eccesso. RB non è obbligata in nessun caso a pagare le merci che superano i quantitativi ordinati.

4. LUOGO DI ADEMPIMENTO

Ai fini di eventuali doglianze ai sensi delle presenti CGA, il luogo di adempimento è per entrambe le Parti la destinazione specificata da RB all'interno

dei relativi documenti commerciali (ossia l'indirizzo di consegna indicato nell'ordine di acquisto o altrimenti stabilito).

5. ETICHETTATURA MERCE E IMBALLAGGIO

5.1. L'etichettatura della merce deve rispettare le istruzioni di lavoro fornite da RB. Il Fornitore non potrà modificare nessuna sezione dell'etichetta senza il preventivo consenso scritto di RB.

5.2. Il Fornitore dovrà sempre imballare, etichettare, immagazzinare, stivare e spedire il prodotto in conformità alle leggi vigenti e in base alle specifiche del prodotto, compresi i requisiti specifici per l'imballaggio, l'immagazzinamento e il trasporto. Se richiesto dalla normativa vigente, i documenti di accompagnamento devono riportare la categoria di rischio e tutte le ulteriori indicazioni. Ciò può includere la consegna di una valida e completa scheda di sicurezza dei materiali.

5.3. Le dimensioni e le caratteristiche degli imballaggi che il Fornitore deve utilizzare per il trasporto della merce devono essere concordate per iscritto tra le Parti. Qualora il Fornitore non si attenga al tipo di imballaggio prescritto e autorizzato, RB si riserva il diritto di addebitargli i derivanti costi aggiuntivi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ore di lavoro necessarie per smistare e imballare correttamente i prodotti.

5.4. In aggiunta a quanto previsto ai punti 5.2. e 5.3. precedenti, la merce deve essere imballata in modo da evitare danni durante il trasporto. In generale, il Fornitore deve imballare, identificare e spedire i prodotti pericolosi in conformità agli obblighi nazionali ed internazionali applicabili. La documentazione di accompagnamento, oltre alla classe di pericolo, deve contenere le informazioni aggiuntive richieste dalle rispettive normative sul trasporto. Il Fornitore sarà responsabile per i danni subiti da RB o terzi in conseguenza del mancato rispetto di queste disposizioni e se ne assumerà tutti i relativi costi. Il Fornitore garantisce il pieno rispetto di tali norme anche da parte degli eventuali subappaltatori.

5.5. Tutte le spedizioni che non possano essere accettate a causa dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti precedenti saranno immagazzinate a rischio e spese del Fornitore.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1. Le fatture devono riportare il numero di ordine di acquisto indicato nello stesso e descrivere dettagliatamente i componenti del servizio o della merce. Inoltre, all'interno della fattura devono essere indicati il relativo numero di consegna, le condizioni di pagamento e tutti gli

eventuali dati obbligatori per legge. La fattura dovrà essere emessa in originale e/o formato elettronico e copia di essa dovrà essere inviata, al momento dell'emissione, all'indirizzo accounting@rothoblaas.com.

6.2. Le fatture non denominate in valuta locale devono specificare il tasso di conversione tra valuta estera e valuta locale.

6.3. I termini di pagamento sono concordati per iscritto con il Fornitore. Le eventuali modifiche ai prezzi devono essere preventivamente pattuite tra le Parti e proposte con almeno tre (3) mesi di anticipo. I termini di pagamento decorrono da una data specifica, ma non prima del ricevimento della merce o della sua accettazione, e in nessun caso prima del ricevimento della fattura.

6.4. I pagamenti sono dovuti entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, salvo diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

6.5. RB ha il diritto di trattenere il pagamento delle fatture in misura proporzionale ad eventuali danni subiti a causa del ritardato o mancato ricevimento delle fatture.

6.6. Il pagamento non costituisce alcun riconoscimento di termini, condizioni o prezzi. La data di pagamento non ha alcun effetto sull'inizio dei periodi di garanzia e non rappresenta né un'accettazione senza eccezioni dell'articolo consegnato né una rinuncia a potenziali diritti di garanzia.

7. CUSTOMS COMPLIANCE

7.1. Il Fornitore accetta che RB, per esperire le formalità richieste delle autorità doganali, si basi *inter alia* sulle informazioni e sulla documentazione da lui fornite.

7.2. Il Fornitore si impegna a condividere con RB tutta la documentazione - prima, al momento in cui la merce arrivi a destinazione o come altrimenti prescritto dalla legge - necessaria per sdoganare, ottenere l'approvazione delle autorità competenti o per altre finalità doganali.

7.3. In particolare, almeno una volta all'anno, e comunque ad ogni richiesta di RB, il Fornitore dovrà fornire a RB la seguente documentazione, idonea a soddisfare le richieste delle autorità doganali del Paese ricevente e ogni norma e/o regolamento applicabile in materia di esportazioni:

- Certificato di origine. In particolare, la dichiarazione dovrà indicare (i) in quale nazione i beni, o parte di essi, sono stati prodotti o originati e (ii) il relativo codice di classificazione;

- Mill Test Certificate (MTC);
- Aluminum Smelt Declaration.

Nel caso in cui il rilascio di uno qualsiasi dei certificati indicati comporti dei costi per RB, il Fornitore dovrà prontamente informare RB ed attendere l'eventuale conferma scritta.

7.4. Per tutte le merci per le quali siano applicabili accordi regionali o di libero scambio, norme sull'origine preferenziale o altri simili strumenti normativi, sarà responsabilità del Fornitore consegnare i beni con tutti i documenti idonei ad attestare l'origine preferenziale (a titolo meramente esemplificativo, dichiarazioni del Fornitore, certificati sull'origine preferenziale, fatture, e ogni altra documentazione richiesta).

7.5. Il Fornitore dovrà condividere con RB, per ogni spedizione di merce, una dichiarazione scritta che attesti il produttore effettivo della merce fornita, in conformità con la normativa antidumping applicabile. La dichiarazione dovrà includere:

- il nome completo e l'indirizzo del produttore della merce unitamente all'indicazione dell'effettivo sito produttivo;
- una descrizione dettagliata della merce, inclusa la relativa classificazione doganale (HS Codes);
- eventuali certificazioni o documenti di supporto richiesti dalle autorità doganali del paese di importazione.

7.6. Il Fornitore si impegna a fornire a RB tutte le informazioni e la documentazione necessaria per conformarsi al Regolamento (UE) 2023/956 e successive modifiche, che istituisce il Carbon Border Adjustment Mechanism ("CBAM").

7.7. Il Fornitore garantisce di rispettare tutte le disposizioni adottate dall'Unione Europea a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino tra cui, in particolar modo, l'articolo 3 octies del Regolamento (UE) n. 833/2014. Il Fornitore si impegna a condividere con RB tutta la documentazione richiesta dalle autorità doganali, necessaria al buon esito delle operazioni di sdoganamento della merce.

7.8. Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni e/o i documenti forniti ai sensi della presente clausola 7 sono accurate, corrette e veritiere. Inoltre, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento inerente alle informazioni e/o alla documentazione fornita.

7.9. Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società e le sue controllate, da qualunque pretesa, responsabilità, penale, sanzione, costo o spesa di qualsiasi tipo derivanti da o relativi a informazioni doganali errate condivise in ottemperanza delle presenti CGA e del relativo contratto.

8. DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNATORIA

8.1. In aggiunta a quanto specificato all'interno della clausola 7, ogni fornitura deve essere accompagnata da tutti i documenti richiesti per legge, in assenza dei quali RB si riserva il diritto di non accettare la fornitura.

8.2. Ogni bolla di consegna deve riportare: mittente, indirizzo di consegna, nome e codice articolo del Fornitore e di RB, numero d'ordine RB, quantità di fornitura, origine della merce e codice doganale. Queste indicazioni sono necessarie per contabilizzare la merce e saldare la fattura.

9. GARANZIA PRODOTTO

9.1. Il Fornitore garantisce che le merci e i servizi dovuti non presentano difetti che ne pregiudichino il valore o l'idoneità all'uso, che hanno le qualità contrattualmente previste o richieste e che sono adatte all'uso specificato da RB. Inoltre, il Fornitore garantisce la conformità delle merci alle rispettive specifiche tecniche, normative europee di prodotto o altre normative applicabili, ai campioni, ai disegni e alle descrizioni per il periodo previsto dalla legge.

9.2. La responsabilità del Fornitore si estende anche alle parti prodotte e/o fornite da subappaltatori e ai servizi eseguiti da subappaltatori.

9.3. Nel caso in cui RB o terzi, ravvisino un difetto di prodotto o una non-conformità dello stesso, il Fornitore dovrà collaborare all'analisi del problema riscontrato e alla gestione di eventuali reclami per danni intervenuti a causa del difetto. Il Fornitore è tenuto a tenere indenne RB dalle richieste di risarcimento danni avanzate da terzi, anche subfornitori, e risarcirà RB per i prodotti danneggiati o difettosi.

9.4. RB è tenuta a segnalare al Fornitore i difetti dei beni oggetto del contratto non appena questi vengano individuati nel corso delle normali attività commerciali. Il relativo termine di decadenza sarà determinato in base alle singole circostanze. Per i difetti apparenti il termine di decadenza è di otto (8) giorni dalla data di consegna. Per i vizi occulti il termine di decadenza è di otto (8) giorni dalla scoperta del difetto.

9.5. Se il Fornitore ha riconosciuto una garanzia sulle proprietà o la durevolezza della merce

fornita, RB ha diritto di rivendicare le tutele di cui a tale ultima garanzia oltre ai suoi diritti derivanti dai difetti.

9.6. Oltre ai propri diritti derivanti da difetti, RB ha il diritto di specificare il tipo esatto di rimedio (riparazione o sostituzione) che il Fornitore deve porre in essere nel caso specifico. Le opzioni stabilite dalla legge non vengono pertanto limitate.

9.7. Il Fornitore si impegna a fornire i pezzi di ricambio che si rendessero necessari per un periodo di dieci (10) anni dal termine ufficiale della produzione dei singoli prodotti a cui i ricambi si riferiscono.

9.8. In casi urgenti, se non è prevedibile una correzione da parte del Fornitore, fatti salvi i diritti di garanzia riconosciuti a norma di legge, RB si riserva la facoltà di far riparare il difetto direttamente o da terzi a spese del Fornitore e chiedere al Fornitore il rimborso delle spese sostenute.

9.9. Il pagamento della merce, la sottoscrizione di DDT e/o l'accettazione della merce non sollevano il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti, mancanze e/o modifiche non concordate e non sono da intendersi come approvazione di merci difettose.

9.10. Il Fornitore si impegna a stipulare per tutta la durata del rapporto commerciale con RB una polizza assicurativa per la responsabilità civile da difetto di prodotto (RCP), operante in tutto il mondo e il cui massimale non può essere inferiore ad un milione (1.000.000) di euro, di cui fornirà a RB il relativo testo e il certificato di copertura. RB si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore un'integrazione del testo e dei valori di polizza. Restano impregiudicate le richieste di risarcimento danni più ampie a cui RB potrebbe avere diritto oltre alla copertura assicurativa.

10. CONTROLLO MERCI E ISPEZIONI

10.1. Il Fornitore dovrà informare RB prima di apportare qualsiasi modifica alle materie prime, alla fonte delle materie prime, ai metodi di produzione, alle attrezzature di produzione o ai luoghi coinvolti nell'esecuzione di un ordine di acquisto e, prima di apportare tali modifiche, dovrà ottenere il consenso di RB che esse non rendano l'uso dei beni e/o dei servizi inadeguato per RB. RB potrà revocare l'ordine di acquisto in caso di disaccordo con il Fornitore.

10.2. RB, fornendo un congruo preavviso, potrà accedere al sito produttivo del Fornitore, anche tramite soggetti terzi appositamente incaricati e/o enti certificatori, durante l'orario di lavoro per verificare i locali, i materiali, gli stampi, le

macchine, le merci e il processo produttivo della stessa. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione le attrezzature necessarie e dovrà fornire l'assistenza indispensabile a garantire la sicurezza e la tranquillità del personale ispettivo di RB, entro limiti ragionevoli e come concordato in buona fede tra le Parti.

10.3. Eventuali attività di controllo effettuate presso il Fornitore o presso la sede RB, non sollevano il Fornitore da alcuna delle sue responsabilità in termini di garanzia di conformità e qualità del prodotto.

11. ASSICURAZIONE

11.1. In conformità al trasferimento del rischio stabilito dagli INCOTERMS indicati all'interno dei relativi documenti commerciali, la rispettiva Parte si assume il rischio di perdita o danneggiamento della merce. Se un ordine di acquisto fa riferimento agli INCOTERMS senza indicare l'anno, gli INCOTERMS si applicheranno nella versione in vigore al momento dell'ordine di acquisto.

11.2. In aggiunta a quanto indicato alla clausola 9, il Fornitore deve, a sue spese, stipulare un'assicurazione di responsabilità civile di copertura sufficiente, per un importo standard nel suo settore, per la copertura dei danni causati da servizi o lavori eseguiti o da beni di sua proprietà, del suo personale o dei suoi subappaltatori, in conseguenza di servizi eseguiti o di lavori o beni consegnati. Su richiesta, la prova della copertura deve essere fornita a RB. RB si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore un'integrazione del testo e dei valori di polizza. Restano impregiudicate le richieste di risarcimento danni più ampie a cui RB potrebbe avere diritto oltre alla copertura assicurativa.

12. PROPRIETÀ DEGLI STAMPI E/O TOOLS DI PRODUZIONE

12.1. Tutti gli stampi e/o tools di produzione di proprietà RB devono essere identificati in modo chiaro ed inequivocabile. Il Fornitore non è autorizzato ad utilizzare gli stampi e/o tools di produzione di proprietà RB per produrre merce destinata ad altri clienti.

12.2. Il Fornitore è tenuto, su richiesta di RB ed entro la scadenza prestabilita, a dichiarare per iscritto gli stampi e/o tools di proprietà di RB che si trovano presso il suo sito produttivo.

13. CANCELLAZIONE

13.1. Fatto salvo qualsiasi altro diritto a disposizione di RB ai sensi delle presenti CGA e del relativo contratto, RB avrà il diritto di recedere dal contratto senza preavviso per giusta causa. La

causa di recesso viene riconosciuta in particolare nei seguenti casi:

- il Fornitore è inadempiente rispetto a un obbligo contrattuale e non pone rimedio all'inadempimento entro un periodo di tempo ragionevole stabilito da RB;
- il Fornitore commette una violazione sostanziale del contratto - in alternativa, una serie di violazioni che, considerate nell'insieme, costituiscono una violazione sostanziale - o vi è il rischio di danni significativi alla reputazione di RB;
- irreperibilità del Fornitore superiore a trenta (30) giorni consecutivi;
- invio di merce non conforme per tre (3) volte consecutive;
- violazione degli obblighi di riservatezza e/o del codice etico di RB;
- significativo deterioramento della situazione finanziaria del Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento, procedure di liquidazione, ristrutturazione aziendale).

13.2. Nonostante quanto previsto al precedente paragrafo, le CGA e i termini del contratto rimarranno in vigore per qualsiasi ordine di acquisto non espressamente annullato, salvo diversa richiesta di RB. La responsabilità di RB sarà limitata al pagamento dell'importo dovuto per la merce fornita fino alla data di chiusura del rapporto.

14. HARDSHIP CLAUSE

14.1. Una Parte è tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali anche in presenza di circostanze che ne abbiano reso l'adempimento più oneroso di quanto poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto.

14.2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 della presente clausola, ove una Parte provi: a) che l'esecuzione delle sue obbligazioni contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento fuori dal suo controllo di cui non era ragionevole attendersi che venisse preso in considerazione al momento della conclusione del contratto; e b) che non avrebbe ragionevolmente potuto evitare o superare tale evento o i suoi effetti, le Parti sono tenute, entro un ragionevole periodo di tempo dall'invocazione della presente clausola, a negoziare delle nuove condizioni contrattuali che tengano ragionevolmente conto delle conseguenze di tale evento.

14.3. Ove si applichi il paragrafo 2 della presente clausola, ma le Parti non siano state in grado di accordarsi come previsto in tale paragrafo, la

Parte che invoca la presente clausola ha il diritto di risolvere il contratto, ma non può richiederne l'adattamento al giudice o all'arbitro senza il consenso dell'altra Parte.

15. FORZA MAGGIORE

15.1. Costituisce "Forza Maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca ad una Parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la Parte in questione provi: (a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e (b) che l'evento non avrebbe potuto essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto; e (c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

15.2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una Parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

15.3. La Parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell'evento non sia stata data tempestivamente, l'esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra Parte. La controparte può sospendere l'adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati

inibiscano alla Parte colpita l'adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte colpita deve informare l'altra Parte non appena l'impedimento cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le Parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'altra Parte entro un periodo ragionevole. Le Parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell'impedimento superi i centoventi (120) giorni.

16. RISERVATEZZA

16.1. Ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi successivi, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni che la Parte Divulgante, o uno qualsiasi dei suoi dipendenti, rappresentanti o altri agenti (collettivamente, "Rappresentanti"), fornisce direttamente o indirettamente alla Parte Ricevente durante l'intera durata del rapporto commerciale, o altrimenti consente alla Parte Ricevente di essere al corrente, avere accesso o venire a conoscenza durante la durata del rapporto commerciale, in relazione all'attività della Parte Divulgante, delle sue consociate, ai suoi prodotti, al know-how o alla potenziale operazione commerciale, indipendentemente dal fatto che sia contrassegnata come riservata e a prescindere dai mezzi con cui le informazioni vengono messe a disposizione della Parte Ricevente o vi accede, inclusi, a titolo esemplificativo, piani di sviluppo prodotto, calendari pubblicitari, di marketing e promozionali, marketing e business plan, programmi di lancio dei prodotti, programmi di prezzi, progetti di ricerca e sviluppo, specifiche di prodotto, processi e operazioni di produzione, attrezzature di produzione, prototipi, schede tecniche, disegni tecnici, progetti, invenzioni, metodologie, miglioramenti di sistemi, segreti commerciali, volumi di vendita, dati dei test, know-how, idee, risultati finanziari e obiettivi, marchi proposti, domande di brevetto e altro materiale correlato. Le Informazioni Riservate includono anche tutte le analisi, le raccolte, gli studi, le interpretazioni, le note, i rapporti, i riepiloghi e tutti i documenti e i materiali preparati da, per o per conto della Parte Ricevente o di uno dei suoi Rappresentanti contenenti o basati su, in tutto o in parte, qualsiasi Informazione Riservata fornita dalla Parte Divulgante o dai suoi Rappresentanti. Le Informazioni Riservate non includono le informazioni che (i) erano di pubblico dominio al momento della divulgazione, (ii) erano già note alla Parte Ricevente prima della

divulgazione ad opera della Parte Divulgante, come dimostrato da prove documentali create prima di tale divulgazione, (iii) erano, sono o diventano generalmente disponibili al pubblico non a seguito della violazione dei termini del presente documento da parte della Parte Ricevente o dei Rappresentanti della Parte Ricevente e la Parte Ricevente era a conoscenza delle informazioni in modo dimostrabile, sulla base di prove documentali create prima della ricezione da parte della Parte Ricevente di tali informazioni, (iv) sono ricevute legittimamente dalla Parte Ricevente - e senza alcuna restrizione dettata dalla confidenzialità - per mano di una terza parte, come dimostrato da prove documentali create prima della ricezione di tali informazioni da parte della Parte Ricevente, o (v) sono state sviluppate in autonomia, e a prescindere dalle Informazioni Riservate, dai dipendenti della Parte Ricevente o altri suoi Rappresentanti che non sono a conoscenza o non hanno accesso alle Informazioni Riservate della Parte Divulgante, come dimostrato da prova documentale creata prima di tale sviluppo.

16.2. La Parte Ricevente si impegna, e si adopera in modo che si attengano anche i suoi Rappresentanti, a mantenere l'assoluta confidenzialità riguardo le Informazioni Riservate acquisite dalla Parte Divulgante adoperandosi con la stessa diligenza utilizzata per la protezione delle proprie informazioni riservate di natura equivalente, ma sempre con un grado di attenzione commercialmente ragionevole, e la Parte Ricevente non dovrà, senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante, utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se non al solo ed esclusivo fine di valutare la potenziale operazione commerciale. La Parte Ricevente non deve, in nessun caso, utilizzare le Informazioni Riservate della Parte Divulgante o qualsiasi informazione derivante da esse, in qualsiasi modo, - incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative a qualsiasi prodotto, materiali, campagne pubblicitarie, di marketing o promozionali o altro materiale informativo - a proprio vantaggio o a vantaggio dei propri clienti o fornitori di servizi, attuali o futuri. Senza il previo consenso scritto della Parte Divulgante, la Parte Ricevente non potrà, e imporrà lo stesso ai suoi Rappresentanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate della Parte Divulgante, rivelare a nessuna persona il fatto che le Informazioni Riservate della Parte Divulgante sono state messe a sua disposizione, che il presente rapporto commerciale esiste o che sono in corso discussioni o trattative tra le Parti, o qualsiasi termine, condizione o altro fatto relativo alla possibile operazione commerciale, incluso lo stato della stessa. Il termine "persona" come

utilizzato nella presente clausola deve essere interpretato *lato sensu* in modo tale da includere, senza limitazioni, qualsiasi società, ente, associazione, individuo o altra entità. La Parte Ricevente fornirà le Informazioni Riservate della Parte Divulgante solo ai suoi Rappresentanti che saranno obbligati a conoscere tali informazioni allo scopo di assistere la Parte Ricevente nella valutazione della potenziale operazione commerciale e del rapporto commerciale, ciascuno dei quali dovrà però essere debitamente informato dalla Parte Ricevente in merito alle restrizioni imposte dalle presenti CGA.

16.3. Nel caso in cui un tribunale, un'agenzia governativa o un'autorità equiparabile richieda alla Parte Ricevente, ai suoi Rappresentanti o a coloro a cui siano state fornite Informazioni Riservate della Parte Divulgante, di divulgare una qualsiasi delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante, quest'ultima Parte dovrà, prima di fornire tale dichiarazione (i) notificare tempestivamente per iscritto alla Parte Divulgante le circostanze rilevanti relative a tale richiesta, (ii) consultare la Parte Divulgante in merito alla possibilità che la Parte Divulgante adotti le misure legalmente disponibili per resistere o circoscrivere tale richiesta, (iii) se la divulgazione di tali informazioni è obbligatoria, fornire solo la parte di Informazioni Riservate della Parte Divulgante che è legalmente obbligata a divulgare e (iv) cooperare con la Parte Divulgante, a spese della Parte Divulgante, al fine di ottenere un ordine che accordi il trattamento confidenziale delle Informazioni Riservate.

16.4. Su richiesta della Parte Divulgante, la Parte Ricevente dovrà tempestivamente distruggere o riconsegnare alla Parte Divulgante tutte le forme tangibili, comprese quelle mantenute in qualsiasi memoria del computer, supporto di archiviazione o simile, delle Informazioni Riservate della Parte Divulgante e qualsiasi altro materiale tangibile contenente, preparato sulla base di o che rifletta qualsiasi informazione ricavata dalle Informazioni Riservate della Parte Divulgante, preparata dalla Parte Ricevente o dai suoi Rappresentanti o altri, a condizione, tuttavia, che una copia possa essere conservata dalla Parte Ricevente - in un luogo sicuro e riservato - ai fini probatori e come mezzo per determinare eventuali obblighi continuativi ai sensi della presente clausola e/o per risolvere eventuali controversie. Qualsiasi distruzione di questo tipo deve essere certificata per iscritto dalla Parte Ricevente alla Parte Divulgante.

16.5. Le Informazioni Riservate della Parte Divulgante sono e rimarranno di proprietà della Parte Divulgante. Parimenti tutte le invenzioni, scoperte, opere d'autore e altre informazioni, generate o sviluppate sia esclusivamente dai

dipendenti o dagli agenti della Parte Divulgante o congiuntamente dai dipendenti o agenti di entrambe le Parti, e correlate alle Informazioni Riservate della Parte Divulgante ("Invenzioni della Parte Divulgante"), saranno considerate come proprietà intellettuale della Parte Divulgante e i dipendenti e gli agenti della Parte Ricevente produrranno tutti i documenti necessari per dare effetto alle precedenti disposizioni sulla proprietà e coopereranno con la Parte Divulgante al fine di completare qualsiasi domanda di brevetto relativa alle Invenzioni della Parte Divulgante.

16.6. Ad eccezione di quanto strettamente necessario al fine dell'adempimento degli obblighi previsti dalle CGA, nulla nel presente documento, implicitamente o in altro modo, trasferisce alla Parte Ricevente alcun diritto o licenza in relazione a qualsiasi proprietà intellettuale o Informazioni Riservate della Parte Divulgante.

17. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

17.1. Marchi, nomi commerciali, diritti di autore, brevetti, design e modelli, know-how, nomi di dominio che RB comunica e/o trasmette al Fornitore, nell'ambito del rapporto commerciale, sono di totale ed esclusiva proprietà di RB e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti CGA non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Fornitore. Il Fornitore si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

17.2. Il Fornitore riconosce e accetta: (i) che RB sia l'esclusiva titolare dei Marchi e degli altri Diritti di Proprietà Intellettuale; (ii) di astenersi dal depositare e registrare marchi identici, simili e/o confondibili con i marchi; (iii) di utilizzare i marchi e gli altri Diritti di Proprietà Intellettuale unicamente con l'espresso consenso di RB in ottemperanza alle istruzioni di quest'ultima ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti CGA; (iv) di non modificare, alterare, rimuovere, cancellare, coprire i marchi o gli altri segni distintivi di RB apposti sui prodotti né ad aggiungere a questi altri marchi o segni distintivi; (v) di non registrare nomi a dominio identici, simili o che incorporino i marchi di RB. Ogni violazione delle presenti disposizioni sarà perseguita a norma di legge.

17.3. Nel caso in cui il Fornitore avesse registrato o registrasse un qualsiasi diritto di privativa sui marchi, sui nomi o sugli altri segni distintivi o un qualsiasi nome di dominio di RB e/o di quelli relativi alla merce, in violazione di quanto previsto al precedente paragrafo, tali registrazioni si considereranno automaticamente e di diritto trasferite dal Fornitore a RB; pertanto, il Fornitore

si impegna fin d'ora a compiere tutte le azioni necessarie per perfezionare e rendere effettivo il trasferimento di tali diritti a RB, senza alcun diritto del Fornitore a ricevere un corrispettivo e/o un rimborso per le spese e i costi sostenuti.

17.4. In virtù del rapporto contrattuale instaurato attraverso queste CGA, RB potrà fare uso dei marchi, dei nomi commerciali e dei modelli del Fornitore nell'ambito della propria attività commerciale (compresi in via esemplificativa e non esaustiva, l'utilizzo degli stessi nel materiale marketing e cataloghi). RB ne riconosce la totale ed esclusiva proprietà del Fornitore e si impegna a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale dello stesso.

17.5. Nel caso in cui RB commercializzi prodotti di terzi (riportanti marchi diversi da quelli del gruppo RB), e questi risultino violare diritti industriali di terzi, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Società e le sue controllate, da qualunque pretesa, responsabilità, penale, sanzione, costo o spesa di qualsiasi tipo derivanti da o relativi a tale violazione.

18. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

18.1. Il Fornitore garantisce che verranno impiegati soltanto materiali che soddisfino le normative di prodotto tecniche, le disposizioni relative alla gestione delle sostanze tossiche e pericolose - in via esemplificativa e non esaustiva, il Reg. 1907/2006 (CE) REACH - e le normative di volta in volta vigenti in materia di ambiente (*inter alia* la Direttiva 2008/98/CE), igiene, sicurezza, elettricità e campi elettromagnetici.

18.2. L'eventuale presenza di sostanze cancerogene, tossiche e/o sostanze pericolose dovranno essere segnalate e contraddistinte esternamente in maniera adeguata. Le relative schede di sicurezza dovranno essere trasmesse a RB unitamente ai prodotti acquistati, essere adeguate ai requisiti normativi in materia e atte ad escludere il pericolo per la salute dell'utilizzatore finale che ne faccia uso conforme.

18.3. Nel caso in cui RB dovesse essere chiamata a rispondere civilmente o essere sottoposta a procedimenti amministrativi per il mancato rispetto, ad opera del Fornitore, degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, il Fornitore dovrà tenere indenne RB, in seguito a notifica per iscritto, da tutte le relative pretese e spese legali.

19. PROTEZIONE DEI DATI

19.1. Le Parti devono sempre rispettare i rispettivi obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione

dei dati (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento UE 2016/679 - "General Data Protection Regulation").

19.2. Ai sensi del Reg. UE 2016/679, il Fornitore è informato che i suoi dati personali (nome della persona di contatto/management/proprietario, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax) sono necessari per il presente rapporto commerciale e potranno a tal fine essere trasmessi alle società del Gruppo RB (<https://www.rothoblaas.com/contacts>), avvocati, istituti di credito, contabili, professionisti della gestione e dell'amministrazione di RB o società di servizi che lavorano per conto di RB.

19.3. RB conserverà i dati fino alla scadenza dei termini di conservazione e di prescrizione previsti dalla legge. Il Fornitore gode dei diritti di cui all'art.15 ss. del sopracitato Regolamento (diritto di accesso ai propri dati personali, di rettifica, di cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati personali, opposizione al trattamento, diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo). Per informazioni più dettagliate e per l'esercizio di questi diritti contattare il referente privacy RB all'indirizzo privacy@rothoblaas.com.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

20.1. Si applica la legge italiana, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980 sui contratti di Vendita Internazionale di Merci non troverà applicazione.

20.2. In caso di controversie, il foro competente sarà in via esclusiva il foro di Bolzano.

21. DISPOSIZIONI FINALI

21.1. Il Fornitore si impegna ad adempiere le proprie obbligazioni direttamente ed è autorizzato a ricorrere a subappaltatori solo previa approvazione scritta di RB. Nel caso in cui RB approvasse il ricorso a subappaltatori, questi saranno incaricati dal Fornitore in proprio nome e per proprio conto.

21.2. Il Fornitore è autorizzato a citare il rapporto commerciale con RB e a farvi riferimento nel materiale informativo e/o pubblicitario solo con l'espresso consenso scritto di RB.

21.3. Il Fornitore è tenuto a notificare immediatamente per iscritto a RB qualsiasi trasferimento del contratto per effetto di legge e qualsiasi modifica della propria ragione sociale.

21.4. Le disposizioni delle presenti CGA sono separabili e devono essere interpretate in modo da realizzarne scopo e intento. Se una qualsiasi clausola, o parte di essa, delle CGA sarà ritenuta non valida, illegale o inapplicabile da un tribunale competente a livello giurisdizionale, o da un arbitro o collegio arbitrale opportunamente nominato con autorità derivante dal consenso di ciascuna delle Parti, tale disposizione sarà modificata da tale tribunale, arbitro o collegio arbitrale nella misura strettamente necessaria a rendere esecutiva la decisione, salvo che tale modifica non sia consentita dalla legge, nel qual caso tale disposizione sarà ignorata e la validità, legalità e applicabilità delle restanti parti delle presenti CGA non sarà in alcun modo intaccata o pregiudicata. Se una disposizione inapplicabile viene modificata o ignorata in conformità con questo paragrafo, le restanti disposizioni delle CGA rimarranno in vigore come scritto.

21.5. Salvo quanto diversamente previsto al capoverso 21.4. precedente, le presenti CGA non possono essere modificate o emendate in alcun modo se non con una scrittura firmata dalla Parte a cui si richiede l'esecuzione.

21.6. Il Fornitore si impegna per tutta la durata del rapporto con RB a sviluppare e diversificare la sua clientela, di modo da non trovarsi in situazione di dipendenza economica nei confronti di RB.

21.7. Il Fornitore si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e del modello organizzativo adottato da RB.

21.8. I titoli dei paragrafi delle presenti CGA sono solo per comodità e non pregiudicano l'interpretazione delle stesse o di qualsiasi disposizione ivi contenuta.

21.9. Il Fornitore dichiara di aver letto e si impegna a rispettare i principi enunciati nel Codice Etico di RB, consultabile sul sito www.rothoblaas.com, da considerarsi parte integrante del presente documento.